

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2632 del 24/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ CADF SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CODIGORO, V. ALFIERI 3 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI TRESIGALLO, VIA GROTTA N. 7. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2735 del 24/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc. Pratica 35826/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CADF SPA con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di TRESIGALLO, VIA GROTTA N. 7 - Pratica del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi di P.g. n. 13598 in data 13/12/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

I L R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda presentata in data 13/12/2016, trasmessa dal SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 16/12/2016 con il n. 13286, dalla Società CADF SPA, nella persona di CRISTIANO BERTELLI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 e stabilimento nel Comune di TRESIGALLO, VIA GROTTA N. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– considerato che, si tratta di una rete di pubblica fognatura a servizio dell'agglomerato di Tresigallo – Formignana – Final di Rero – Sabbioncello S. Vittore – Sabbioncello S. Pietro – Fossalta – Viconovo – Albarea – Villanova - Denore, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, dotato di impianto di depurazione con potenzialità massima di 16.000 A.E e con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dal D.Lgs. n. 152/06, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000;

– vista la presa d'atto del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 23/12/2016, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara il 28/12/2016 con il n. 13741, in merito alla dichiarazione della ditta di attività che non comporta l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti, con l'indicazione che l'impresa dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche dell'attività che la richiedano o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari;

– preso atto che fino alla data di presentazione della domanda di AUA, per lo stabilimento in oggetto, erano regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 95531 del 29/11/2012;
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272 comma 2 parte quinta del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 4788 del 17/09/2012;

– ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi sopra citati, non oggetto di modifica;

– dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

- dato atto inoltre che con il presente provvedimento, vengono contestualmente revocati, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, alla Società CADF SPA, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di TRESIGALLO, VIA GROTTA N. 1, codice fiscale n. 01280290386 per l'esercizio dell'attività DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di Tresigallo, via Grotta, nel corpo idrico ricettore Canaletta Tresigallo, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1), deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. I° e III° dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Il limite del parametro Escherichia coli è di 5.000 UFC/100ml.
3. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nel protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvato come "allegato A", dal Presidente della Provincia di Ferrara con atto n. 16 del 29/01/2015, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'A.R.P.A. di Ferrara.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
5. Gli scaricatori di piena, indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegati 2-3-4-5), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
6. Gli scarichi di acque meteoriche indicati dalle planimetrie allegate al presente atto quale parte integrante (allegati 2-3 a servizio della rete fognaria dell'agglomerato di Tresigallo, come di seguito elencato:

località tresigallo (allegato 2)

- b1) via dello sport – via del melo
- b2) via dello sport – via Pero
- b3) via Nevatica est
- b4) via mare piazzale Pò
- b5) area artigianale via Compagnoni

località Final di Rero (allegato 2)

- b6) via del mare
- b7) via cortili Mariani

località Formignana (allegato 3)

- b8) via Candelosa
- b9) via Maianti
- b10) Borgo Tubi
- b11) via Fontanelle zona Artigianale
- b12) via Fontanelle

devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche.

7. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per gli odori e aerosol.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
12. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo, nella planimetria allegata (allegato 1), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
13. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
14. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 13), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi.

15. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
16. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
17. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tutte le attività di trattamento fanghi inerenti acque reflue assimilate alle domestiche (acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto pari a 16.000 A.E. ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione della linea fanghi in particolare:

Letti di essiccamento

- da usare solo in caso di emergenza
- registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto

Ispessimento a gravità

- copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni

Ispessimento meccanico

- effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato

Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di centrifugazione)

- per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso
- ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile
- ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta
- coprire il medesimo con un telo

Digestione aerobica

- assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto $SSV/SST < 0,65$ al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ARPAE di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUEI, il titolo abilitativo in materia ambientale, atto della Provincia n° 4788 del 17/09/2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

F.to digitalmente
Il Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.